



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO: dt

Roma, 10 OTT. 2017

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Lodi  
Via M. D'azeglio, 20  
26900 LODI**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 248/2017\_Tirocinio*

Con il quesito formulato il 20 settembre 2017 si domanda se una iscritta nell'albo, dipendente di un'azienda presso la quale è dipendente l'aspirante tirocinante, può svolgere la funzione di *dominus*.

A tal proposito si osserva che il tirocinio ha ad oggetto l'apprendimento di attività tipiche della professione poste in essere dal *dominus*. Esso deve essere svolto "presso un professionista iscritto nell'Albo da almeno cinque anni" e che ha assolto l'obbligo formativo nell'ultimo triennio (articolo 42, comma 1, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed art. 1, comma 5, D.M. 7 agosto 2009, n. 143).

L'attività professionale può essere svolta dall'iscritto nell'albo non solo come libero professionista ma anche come dipendente di un ente o una società. In merito a ciò il Consiglio Nazionale, con informativa n. 23/2011, ha chiarito che le ore di lavoro prestate dal tirocinante nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente instaurato con il *dominus*, ovvero con l'ente presso il quale il *dominus* svolge la propria attività professionale come dipendente, possono essere considerate valide ai fini dello svolgimento del tirocinio (purché, ovviamente, sia rispettato il requisito di assiduità richiesto dall'articolo 1, D.M. 7 agosto 2009, n. 143, vale a dire 20 ore settimanale).

Ciò posto la risposta al quesito in esame è positiva se l'iscritto svolge attività professionale come dipendente, ha anzianità di iscrizione nell'albo almeno quinquennale ed, infine, ha assolto l'obbligo formativo.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione